

STATUTO

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1)

E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale di "Ponticelli Srl".

Art. 2)

La società ha per oggetto la raccolta, il trasporto, l'intermediazione e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti assimilati agli urbani, dei rifiuti speciali e dei rifiuti tossico nocivi; lo spazzamento sia meccanico che manuale delle strade, il lavaggio delle strade e dei cassonetti portarifiuti, lo spurgo dei pozzi neri e delle caditoie, il diserbo stradale, la pulizia dei letti di fiumi e torrenti, la pulizia degli specchi acquei, ripristini e bonifiche ambientali, la realizzazione e la gestione di impianti di smaltimento di rifiuti di qualsiasi tipo, la realizzazione e la gestione di impianti di depurazione, di impianti di separazione secco-umido dei rifiuti, di impianti di distribuzione di acqua e gas.

La società ha inoltre per oggetto l'attività di autotrasporti, escavazioni e movimento terra, realizzazione e gestione di porti turistici con relativi servizi a terra, attività edilizia in genere con speciale riguardo ad opere di acquedotti e fognature, realizzazione e gestione di parcheggi, gestione di spiagge libere attrezzate.

La società, inoltre, al fine di pervenire al conseguimento dell'oggetto sociale come sopra delineato, potrà assumere sia direttamente che indirettamente, purchè in via non prevalente, partecipazioni e interessenze in società aventi oggetto sociale analogo o complementare.

La società potrà altresì compiere, purchè in modo non prevalente e purchè le stesse siano strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale, tutte le operazioni finanziarie, commerciali e mobiliari; potrà altresì contrarre mutui e finanziamenti normali e/o agevolati fondari e/o regolati da leggi speciali, con o senza garanzie reali.

Art. 3)

La Società ha sede in Imperia, Via Don Abbo il Santo n. 12/15.

Nelle forme di legge potranno essere istituite, in Italia e all'estero, altre sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze.

Art. 4)

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti.

CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI SOCI

Art. 5)

Il capitale sociale è di 1.500.000 (unmilione cinquecentomila) €uro e potrà essere aumentato con l'osservanza delle prescritte disposizioni di legge.

E' diviso in quote, anche di diverso ammontare, ma in ogni caso non inferiori a 1 (uno) €uro, e sempre pari a multipli di 1 (uno) €uro.

Art. 6)

In caso di alienazione e/o trasferimento delle quote ai soci spetta il diritto di prelazione in proporzione al numero delle quote da loro possedute.

Perché possa essere esercitato il diritto di prelazione, il socio che intenda trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione dovrà previamente comunicare il proposto trasferimento all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata AR contenente l'offerta in prelazione agli altri soci nella quale dovrà indicare il nominativo dell'acquirente, il corrispettivo e le altre condizioni di vendita nonché l'invito ad esercitare il diritto di prelazione.

L'Organo Amministrativo entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione dovrà con lettera raccomandata AR rendere edotti gli altri soci dell'offerta ricevuta e del suo contenuto.

Il socio o i soci disposti all'acquisto potranno esercitare il diritto di prelazione non oltre il termine essenziale di trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione con lettera raccomandata AR inviata all'Organo Amministrativo della società e al socio offerente con la quale comunicheranno la loro intenzione di esercitare il diritto di prelazione in tutto o in parte.

Nella medesima lettera i soci dovranno altresì indicare la loro eventuale volontà ad esercitare l'ulteriore prelazione sulla quota non oggetto di prelazione da parte degli altri soci indicando la quota che sarebbero eventualmente disposti ad acquisire, restando inteso che la ripartizione delle eventuali quote disponibili sarà effettuata in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

Esaurita la procedura di cui sopra le eventuali quote non oggetto di prelazione potranno essere trasferite al terzo acquirente originariamente indicato.

Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento a terzi non soltanto della piena proprietà ma anche della nuda proprietà o di qualsiasi diritto reale sulle quote.

Art. 7)

Ogni €uro del valore nominale della quota dà diritto ad un voto. Le quote sono indivisibili e la Società non riconosce che un solo proprietario per ciascuna di esse. In caso di comproprietà si applicano le norme di cui all'art. 2347 del Cod. Civ.

Art. 8)

La società potrà richiedere ai soci, sempreché sussista il loro consenso, finanziamenti nei limiti di quanto consentito dalla Legge:

- a) sotto forma di apporto in conto capitale senza diritto a restituzione;
- b) sotto forma di finanziamento fruttifero o infruttifero con naturale diritto a restituzione.

ASSEMBLEE**Art. 9)**

Le Assemblee, in sede ordinaria e straordinaria, saranno convocate dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia, con lettera raccomandata spedita ai soci al domicilio risultante dal Libro Soci, e ciò almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nella lettera dovranno essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.

Sono tuttavia valide le Assemblee non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica.

Art. 10)

Ogni socio che abbia diritto di intervento all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altri anche non soci osservando le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 11)

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da uno degli amministratori delegati ovvero dal consigliere più anziano.

L'assemblea nomina il suo segretario anche fra gli estranei all'assemblea stessa, tranne il caso in cui per legge, o per volontà dell'assemblea stessa o dal suo Presidente, il verbale non debba essere ricevuto da un Notaio.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento, anche per delega, accertare se l'assemblea è regolarmente costituita ed in numero legale per deliberare, dirigere e regolare la discussione e stabilire il modo di votare; è peraltro esclusa la possibilità di assumere deliberazioni con voto segreto.

Art. 12)

L'Assemblea ordinaria delibera validamente con le maggioranze di cui agli artt. 2368 e 2369 del Cod. Civ..

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Art. 13)

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese nella forma che il Presidente reputerà di volta in volta più opportuna. Esse debbono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. Nel verbale devono essere riassunte su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

Le deliberazioni prese in conformità del presente Statuto e della Legge, vincolano i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni devono essere presentate ai sensi e nei termini di legge.

AMMINISTRAZIONE - FIRMA - RAPPRESENTANZA SOCIALE**Art. 14)**

La Società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri.

L'Assemblea ordinaria stabilisce con delibera la tipologia dell'Organo d'Amministrazione e ne elegge i membri, previa determinazione del numero degli stessi nel caso di consiglio di amministrazione.

Amministratore unico e membri del Consiglio di Amministrazione possono essere anche non soci e sono rieleggibili.

L'amministratore Unico e il Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre esercizi.

Fino a contraria delibera dell'assemblea gli Amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 del Cod. Civ.

Art. 15)

Il Consiglio d'Amministrazione, tranne che non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina, elegge il proprio Presidente. Il Consiglio nomina inoltre uno o più Consiglieri Delegati determinandone i poteri. Il Consiglio nomina infine un segretario in persona anche estranea al Consiglio stesso.

La rappresentanza legale della Società in giudizio e di fronte ai terzi e la firma sociale spettano all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio d'Amministrazione e, ove siano nominati, ai Consiglieri Delegati nei limiti dei poteri a loro attribuiti.

Art. 16)

All'Amministratore Unico e al Consiglio d'Amministrazione spettano i più ampi ed illimitati poteri e facoltà per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti più opportuni per l'attuazione dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva all'assemblea.

A parziale deroga di quanto sopra disposto, qualora la società sia amministrata da un Amministratore Unico, gli atti di seguito elencati dovranno essere preventivamente autorizzati dall'assemblea ordinaria dei soci:

- a) la compravendita e la permuta di immobili;
- b) la costituzione di società di qualsiasi natura e l'assunzione o la cessione di partecipazioni nelle stesse;
- c) la compravendita di azioni e titoli in genere;

Art. 17)

Il Consiglio si riunisce sia presso la sede sociale sia altrove, purchè in Italia, su convocazione del Presidente, tutte le volte che questi lo giudichi necessario, o quando ne è fatta domanda scritta da almeno due membri o su richiesta del Collegio Sindacale.

Il Consiglio è convocato mediante lettera raccomandata da spedire almeno sette giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza e, in caso di urgenza, con telegramma o telefax inviato almeno due giorni prima.

Anche in difetto di convocazione e così pure in caso di convocazione non tempestiva, il Consiglio di Amministrazione potrà liberamente deliberare su qualsiasi argomento di sua competenza quando si trovino riuniti tutti gli Amministratori in carica e tutti i Sindaci Effettivi.

Art. 18)

Il Consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza dei membri e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali firmati dal Presidente della riunione e dal segretario della stessa.

Art. 19)

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico possono nominare procuratori speciali "ad negotia" per determinati atti o categorie di atti inerenti all'ordinaria e straordinaria amministrazione.

Art. 20)

All'Amministratore Unico ed ai membri del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese per ragioni di ufficio, spetta un'indennità annuale, eventualmente anche sotto forma di partecipazione agli utili, da determinarsi dall'Assemblea fatto salvo il disposto del secondo comma dell'art. 2389 del Cod. Civ..

Potrà inoltre essere previsto un accantonamento per trattamento di fine rapporto a favore degli amministratori che potrà essere calcolato in misura fissa, in percentuale sul compenso percepito od in percentuale sugli utili conseguiti dalla società.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 21)

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti nominati e funzionanti ai sensi di legge.

BILANCIO E UTILI

Art. 22)

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Quando particolari circostanze lo richiedano, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 23)

Gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al cinque per cento da destinare a riserva legale fino al limite di legge, vengono attribuiti al capitale salvo che l'assemblea deliberi speciali prelevamenti per misure straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di rinviarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

Art. 24)

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso la cassa designata dall'Organo di Amministrazione ed entro il termine che verrà dall'Organo stesso fissato annualmente.

I dividendi non riscossi nel termine di cinque anni dal giorno della esigibilità, sono prescritti in favore della Società.

SCIoglimento

Art. 25)

Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, ferme l'osservanza delle norme inderogabili per legge.

ARBITRATO - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 26)

Qualunque controversia fosse per insorgere tra i soci, oppure tra i soci e la Società, o fra i soci ed aventi causa di un socio, o fra aventi causa di un socio e la Società o gli Amministratori, o fra i soci e gli Amministratori, o tra la Società e gli Amministratori, in dipendenza dei rapporti sociali e dei presenti patti, e ciò anche in caso di liquidazione della Società, è demandata per la risoluzione ad un arbitro da nominarsi di comune accordo fra le parti in conflitto.

Mancando l'unanimità dei consensi per la nomina dell'arbitro unico, si addiverrà alla nomina di un Collegio Arbitrale di tre membri da nominarsi una da ciascuna parte (se le parti in conflitto sono due) ed il terzo di comune accordo dai due così nominati o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Imperia, il quale nominerà pure l'arbitro per la parte in conflitto che non vi avrà provveduto in congruo termine.

L'Arbitro Unico od il Collegio Arbitrale giudicheranno in via amichevole o secondo equità, in modo del tutto inappellabile, e saranno esenti da ogni e qualsiasi formalità di procedura, salvo quelle tassativamente richieste dalla legge in modo inderogabile.

La sede dell'arbitrato è in Imperia.

Art. 27)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi in materia.